



Ordinanza 3 COVID-19 del 19 giugno 2020 (RS 818.101.24) Rapporto esplicativo relativo alla modifica del 1° ottobre 2021

Art. 26a cpv. 1 lett. c

Per quanto riguarda le remunerazioni delle prestazioni secondo il sistema del terzo pagante ai sensi dell'articolo 42 capoverso 2 LAMal, la prestazione nell'ambito di un'analisi per il SARS-CoV-2 secondo l'allegato 6 numero 1 viene estesa in modo che le prestazioni per le persone decedute siano a carico dell'istituzione comune secondo l'articolo 18 LAMal.

Per le persone decedute con sospetto di COVID-19 l'assunzione dei costi da parte della cassa malati non è possibile. Per il momento manca una base legale che disciplini il rimborso delle spese dei test di persone decedute. La possibilità di remunerazione non è prevista né dalla legge COVID-19 né dall'ordinanza 3 COVID-19.

Per le persone in vita senza un'assicurazione malattie esiste la possibilità di remunerazione dei test per la COVID-19 tramite l'istituzione comune, purché siano indicati. Secondo la prassi diffusa, oggi anche le spese dei test per la COVID-19 su persone defunte sono fatturate in questo modo, purché un medico o il medico cantonale ritenga necessario un test per la COVID-19 nell'ottica epidemiologica e/o della salute pubblica. Tale modifica è la trasposizione formale di una prassi esistente. In futuro questa possibilità di remunerazione tramite l'istituzione comune deve essere espressamente disciplinata nell'ordinanza 3 COVID-19.

Entrata in vigore (prevista)

La modifica dell'ordinanza 3 COVID-19 entra in vigore l'11 ottobre 2021.

Durata di validità

L'allegato 6 numeri 1.4.1 lettera n e 1.7.1 lettera c ha effetto sino al 30 novembre 2021.

Commento all'allegato 6

Osservazioni di carattere generale

Il numero 1.7 figurava già nel documento interlocutorio dell'11 agosto 2021 ed è stato trattato nella consultazione. I numeri 1.4.1 lettera n e 1.7.1 lettera c sono aggiunti e rimangono in vigore sino al 30 novembre 2021.

Numero 1.4.1 lettera n

Il numero delle vaccinazioni effettuate dimostra che negli ultimi giorni e settimane la richiesta di vaccinazioni anti-COVID-19 è aumentata. All'inizio di agosto sono state

quotidianamente inoculate circa 7900 prime dosi di vaccino in Svizzera. Il giorno dell'avvio della consultazione per estendere l'obbligo del certificato COVID-19 il numero era salito a 12 700. Nella prima settimana dall'estensione dell'obbligo del certificato hanno ricevuto la prima dose circa 20 500 persone al giorno. Ciò dimostra che l'estensione dell'obbligo del certificato ha indotto una parte delle persone non ancora vaccinate e non guarite dalla COVID-19 a prendere attivamente in considerazione il tema della vaccinazione e a decidere di farsi vaccinare.

Le discussioni e le reazioni delle ultime settimane hanno evidenziato come soppesare i pro e i contro della vaccinazione sia difficile per molti, che necessitano di più tempo per prendere questa decisione. L'abrogazione del finanziamento dei test già fissata per fine settembre 2021 può ora comportare l'assunzione delle spese anche per le persone che decidono di farsi vaccinare.

Per contribuire alla tutela della salute pubblica, le persone

- che non rientrano nel numero 1.4.1 lettere a–m e
- non sono ancora completamente vaccinate secondo l'allegato 1a numero 1, purché sia loro già stata somministrata la prima dose,

possono sottoporsi al test gratuitamente fino al 30 novembre 2021 e ottenere un certificato. Il Consiglio federale conferma così la propria posizione secondo cui non spetta alla collettività finanziare le spese dei test per le persone che decidono di non vaccinarsi. Nel contempo va comunque incontro a coloro che hanno bisogno di più tempo per decidere se farsi vaccinare o meno.

Numero 1.7

Per i bambini fino al compimento dei 12 anni e per le persone che non possono essere vaccinate per motivi di natura medica, la Confederazione assume ora le spese per la partecipazione individuale alle analisi di biologia molecolare aggregate per il SARS-CoV-2 mediante saliva. Le persone a partire dai 12 anni devono presentare un certificato medico che attesti l'impossibilità di una vaccinazione completa per motivi di natura medica. Questo gruppo di persone deve avere accesso a una diagnostica sensibile a prescindere dal motivo del test. Nella fattispecie, ciò consente test aggregati anche se l'analisi su persone singole di questo gruppo è effettuata al di fuori dello studio di un focolaio o di test mirati e ripetuti. L'analisi si effettua solo su persone asintomatiche.

Rispetto all'esecuzione delle analisi di biologia molecolare aggregate per il SARS-CoV-2 nell'ambito dello studio di un focolaio o di test mirati e ripetuti, nell'esecuzione per persone singole tutte le posizioni tariffali sono conteggiate per persona e non per campione aggregato.

Numero 1.7.1 lettere a–b

Queste due lettere sono state inserite unicamente per una maggiore chiarezza.

Numero 1.7.1 lettera c

Per fornire un ulteriore incentivo alla vaccinazione e contribuire in maniera decisiva alla tutela della salute pubblica, le persone

- che non rientrano nel numero 1.4.1 lettere a–m e

- non sono ancora state completamente vaccinate secondo l'allegato 1 a numero 1, purché sia loro già stata somministrata la prima dose,

possono sottoporsi al test gratuitamente fino al 30 novembre 2021 e ottenere un certificato.

Per maggiori informazioni si rimanda alle suesposte spiegazioni concernenti il numero 1.4.1 lettera n.